

Operazioni transfrontaliere

Le massime del Consiglio notarile di Milano —p.32

Trasformazioni societarie «in entrata» con stima del capitale

Notariato

Le massime del Consiglio notarile di Milano sulle operazioni transfrontaliere

Mario Notari

Importanti chiarimenti sulle trasformazioni transfrontaliere di società estere in società italiane: la Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato tre nuove massime (n. 210, 211 e 212 del 27 dicembre 2024), che fanno luce su alcune questioni interpretative delle operazioni di trasferimento di società estere in Italia e viceversa.

Queste tipologie di trasferimenti – che danno contestualmente luogo anche a una vera e propria trasformazione, dal tipo sociale del paese di origine al tipo del paese di destinazione – è stata disciplinata dal Dlgs 19/2023, in attuazione di una recente modifica della direttiva UE in materia societaria. Esse rientrano nel più ampio novero delle operazioni transfrontaliere, unitamente alle fusioni e alle scissioni, e seguono un iter procedurale assai simile, basato sulla redazione di un «progetto», da sottoporre all'approvazione degli organi sociali competenti, a seconda della disciplina interna di ciascun paese.

Per il completamento dell'operazione sono previsti controlli piuttosto stringenti, che in Italia sono stati affidati alla competenza del notaio, analogamente a quanto avviene da ormai 25 anni per il controllo di omologazione di tutti gli atti delle società di capitali.

Tra i controlli, è stato previsto quello sui requisiti inerenti al capitale sociale, che in passato erano oggetto di varie interpretazioni dottrinali. La soluzione del legislatore italiano, in qualche modo in coerenza con le re-

stanti norme europee sui conferimenti in natura, è abbastanza stringente, come si spiega nella massima n. 212. In estrema sintesi, non viene richiesta alcuna verifica solo quando la società estera di origine è una spa, che per definizione è assoggettata a una disciplina rigorosa sulla formazione del capitale sociale. In tutti gli altri casi, quando una società estera si trasferisce in Italia e adotta il tipo di una società di capitali (essenzialmente spa o srl) è necessaria una relazione di stima – analoga a quella richiesta per la trasformazione di una società di persone italiana in una società di capitali italiana – in forza della quale si attesti che il valore del patrimonio della società trasformanda è almeno pari all'ammontare del ca-

pitale sociale determinato per la spa o srl italiana di «destinazione».

La relazione di stima, tuttavia, non è necessaria se la società trasformanda è soggetta a regole di formazione del capitale «equivalenti» a quelle imposte (per le spa) dalla direttiva (UE) 2017/1132 (articoli 44 e seguenti). Secondo la massima n. 212, l'identificazione delle regole «equivalenti» richiede l'esame della disciplina applicabile nel paese di provenienza della società trasformanda, alla luce del criterio stabilito dalle norme italiane. Ciò significa che lo scrutinio di «equivalenza» delle norme sulla «formazione del capitale» dello Stato di provenienza deve avere ad oggetto le sole regole sulla valutazione dei conferimenti diversi dal denaro e che esso si ri-spettato non solo quando le norme sulla valutazione dei conferimenti diversi dal denaro corrispondano a quelle della direttiva, bensì in ogni caso in cui – analogamente a quanto avviene per le srl italiane – la legge non rimette alla discrezionalità della società e dei soci la valutazione di tali conferimenti, richiedendo invece la stima di un terzo indipendente o l'utilizzo di parametri oggettivi.



La verifica sui requisiti non è richiesta solo quando l'entità estera di origine è società per azioni

Pur con questa apertura interpretativa, tuttavia, la motivazione della massima fa presente che questa equivalenza sussiste solo in numero ridotto di casi, posto che in numerosi Stati membri le società corrispondenti alle nostre srl non presentano regole di formazione del capitale sociale redatte a immagine e somiglianza di quelle per le spa, come avviene nel nostro ordinamento. Ciò potrebbe comportare la necessità di redigere la relazione di stima del patrimonio delle srl «in entrata» in un numero di casi molto superiore a quello cui eravamo abituati in passato, a meno che la società stessa assuma, prima di trasferirsi in Italia, la forma corrispondente alle spa nel paese di origine.

Le altre massime contestualmente approvate riguardano il completamento degli elementi statutari e organizzativi delle società estere «in entrata» (massima n. 210), gli adempimenti pubblicitari in caso di trasformazione transfrontaliera «in uscita» (massima n. 211) e infine le deroghe statutarie delle società *in house* e delle società a partecipazione mista pubblico-privata (massima n. 213, in-terpretativa degli artt. 16 e 17, Dlgs 175/2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

